



Polizza SFERA+

Area Famiglia

Condizioni di Assicurazione

Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia

Edizione dicembre 2025



Dedicato ai correntisti di Fideuram -
Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.
(di seguito anche Fideuram S.p.A.)

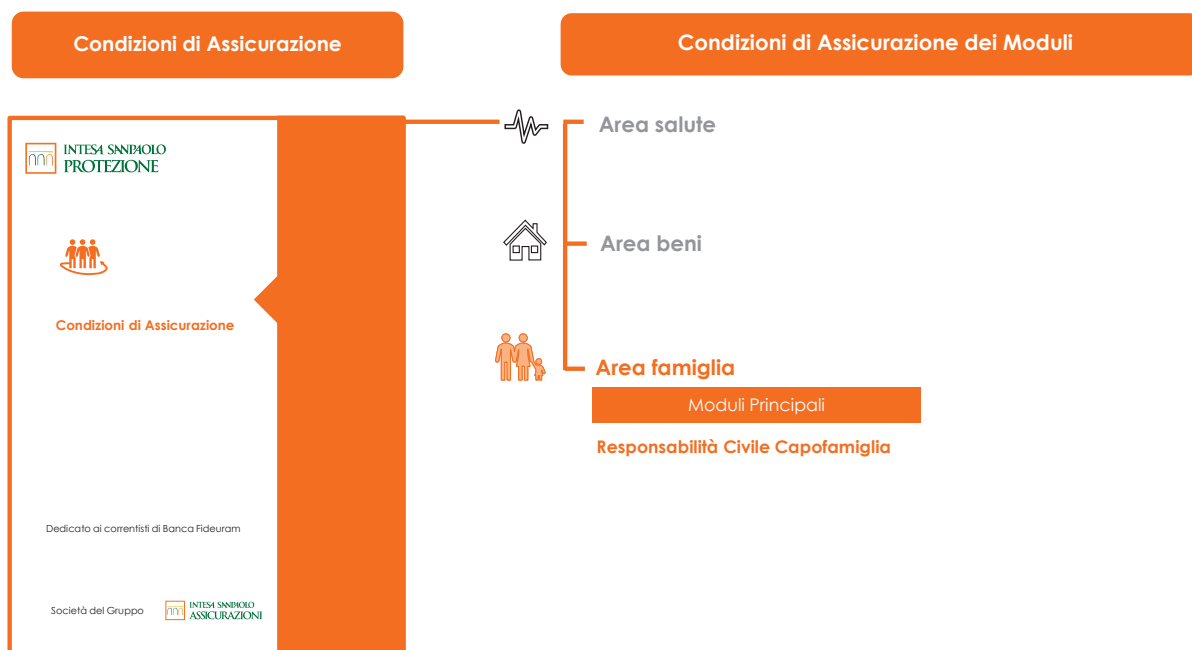
Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia

Caro Cliente,

il **Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia** integra le Condizioni di Assicurazione di SFERA+, la polizza assicurativa di Intesa Sanpaolo Protezione che permette di acquistare più coperture assicurative (Moduli) per la protezione della salute, dei beni e della famiglia sottoscrivendo un unico prodotto.

Nel Modulo sono presenti:

- **SEZIONE I** (Artt. 1 – 5) – Norme relative alle coperture assicurative
- **SEZIONE II** (Artt. 6 - 9) – Norme relative alla gestione dei sinistri
- **GLOSSARIO**



Per facilitare la consultazione e la lettura delle caratteristiche del Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione** che forniscono informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto; sono degli spazi facilmente individuabili perché contrassegnati con margine arancione e con il simbolo della lente di ingrandimento
- **note inserite a margine del testo**, segnalate con un elemento grafico arancione, che forniscono brevi spiegazioni di parole, sigle e concetti di uso poco comune
- **punti di attenzione**, segnalati con un elemento grafico, vogliono ricordare al Cliente di verificare che le coperture di suo interesse non siano soggette a esclusioni, limiti, franchigi e scoperti
- **elemento grafico di colore grigio, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole vessatorie che è necessario conoscere prima della sottoscrizione del contratto e che richiederanno una specifica approvazione in sede di acquisto della polizza
- **elemento grafico di colore arancione, riconoscibile anche grazie all'icona**, identifica le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie od oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato su cui è importante porre l'attenzione prima della sottoscrizione del contratto.



Il set informativo di SFERA+ è disponibile sul sito internet di Intesa Sanpaolo Protezione www.intesasnpaoloprotezione.com composto da:

- Condizioni di Assicurazione SFERA+
- Documento Informativo Precontrattuale (DIP)
- Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo (DIP Aggiuntivo)
- Condizioni di Assicurazione del Modulo Responsabilità Civile Capofamiglia

Grazie per l'interesse dimostrato.

Indice

SEZIONE I – MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

Art. 1	CHI E CHE COSA È ASSICURATO	Pag. 1 di 7
Art. 1.1	Chi è assicurato	Pag. 1 di 7
Art. 1.2	Che cosa è assicurato	Pag. 1 di 7
Art. 1.3	Chi non è considerato Terzo	Pag. 3 di 7
Art. 2	CHE COSA NON È ASSICURATO	Pag. 3 di 7
Art. 2.1	Danni causati a persone non considerate terze	Pag. 3 di 7
Art. 2.2	Esclusioni	Pag. 3 di 7
Art. 3	QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE	Pag. 4 di 7
Art. 4	DOVE VALGONO LE COPERTURE	Pag. 4 di 7
Art. 5	QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE	Pag. 4 di 7

SEZIONE II – MODULO RESPONSABILITÀ CIVILE CAPOFAMIGLIA

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 6	DENUNCIA DEL SINISTRO	Pag. 5 di 7
Art. 6.1	Obblighi degli assicurati	Pag. 5 di 7
Art. 7	TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI	Pag. 5 di 7
Art. 8	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO	Pag. 6 di 7
Art. 9	ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI	Pag. 6 di 7
GLOSSARIO		Pag. 7 di 7

sezione I

NORME RELATIVE ALLE COPERTURE DEL MODULO

NON DIMENTICHI
di verificare anche
quali sono le esclusioni
e i limiti di indennizzo
delle coperture di suo
interesse (articoli 2 e 3)

articolo 1. CHI E CHE COSA È ASSICURATO

1.1 Chi è assicurato

La copertura opera per:

- a) l'Assicurato indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale
- b) le persone che convivono in modo continuativo con l'Assicurato
- c) i figli minorenni dell'Assicurato
- d) i figli dell'Assicurato di età compresa tra i 18 e a 26 anni che per motivi di studio non convivono con l'Assicurato
- e) i minori in affidamento familiare all'Assicurato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni, solo nel periodo di affidamento.

1.2 Che cosa è assicurato

Intesa Sanpaolo Protezione risarcisce le somme (capitali, interessi e spese) che gli Assicurati devono pagare ad altri (Terzi) in quanto civilmente responsabili dei danni a loro causati involontariamente e derivanti da fatti della vita privata.

I terzi sono tutti i soggetti, diversi dagli assicurati, salvo quanto previsto dal successivo articolo 1.3 "Chi non è considerato Terzo".

A titolo esemplificativo e non esaustivo la garanzia è valida per la responsabilità civile dei danni causati da:

- a) conduzione di abitazioni e dell'eventuale ufficio o studio privato comunicante, dei relativi impianti, anche sportivi, delle dipendenze, dei giardini, delle attrezzature sportive e da gioco di altre eventuali pertinenze
- b) spargimento d'acqua e di altri liquidi
- c) intossicazione o avvelenamento causati involontariamente da cibi o bevande preparati o somministrati involontariamente dagli assicurati
- d) pratica di attività del tempo libero come modellismo, bricolage, campeggio o giardinaggio anche con uso di macchine e attrezzature, incluse le attività di volontariato
- e) pratica sportiva compresa la partecipazione a gare o raduni dilettantistici
- f) proprietà, possesso, uso e custodia di animali domestici. È compresa la responsabilità delle persone che abbiano temporaneamente in consegna o in custodia gli animali per conto degli assicurati
- g) uso di animali da sella
- h) presenza, in qualità di trasportato, su veicoli o natanti altrui
- i) guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni senza i requisiti previsti dalla legge. La garanzia è estesa alla guida di veicoli da parte di figli minorenni, in possesso dei requisiti previsti dalla legge, che trasportino illecitamente persone. La garanzia vale anche per l'azione di regresso svolta dalla Compagnia assicurativa con la quale si è stipulata la polizza Responsabilità Civile Auto
- j) proprietà, possesso, uso o navigazione di natanti con o senza motore, comprese le lesioni ai Terzi trasportati
- k) proprietà, possesso e uso di carrozzelle per disabili e di giocattoli entrambi anche a motore, di biciclette anche elettriche
- l) partecipazione da parte degli assicurati in qualità di genitore alle attività scolastiche dei figli, come gite, manifestazioni sportive e ricreative autorizzate dalla scuola.

conduzione: si intende l'utilizzo e il godimento dei locali adibiti ad abitazione civile, sia da parte del Proprietario sia da parte del Locatario

dipendenze dell'abitazione: si intendono le cantine, i box, le rimesse e i ripostigli non comunicanti con l'abitazione

spargimento d'acqua e di altri liquidi: rientra in questa tipologia di danno il rubinetto d'acqua lasciato per sbaglio che provoca uno spargimento di acqua con conseguenti danni ai locali di Terzi

animali da sella: assicuriamo solo il danno derivante dall'uso di animali da sella e non quello derivante dalla loro proprietà

azione di regresso: quando Intesa Sanpaolo Protezione dopo aver indennizzato il suo Assicurato della polizza RC Auto si rivale su chi ha causato il danno, per recuperare quanto versato

La garanzia copre inoltre:

- m) danni causati a Terzi da collaboratori domestici degli assicurati e i danni fisici subiti dagli stessi, entrambi durante lo svolgimento delle proprie mansioni. La garanzia vale anche per le azioni di regresso o di surroga esercitate dall'INAIL e/o dall'INPS nei confronti degli assicurati
- n) danni da incendio, esplosione e scoppio di cose degli Assicurati o da loro possedute
- o) danni causati a cose (intendendosi per tali gli oggetti materiali e mobili) e agli animali per l'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo
- p) danni dovuti a interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi.



Il massimale del Modulo è 2.000.000 euro per sinistro e per annualità di polizza e non può essere modificato.

Se il Cliente ha una copertura analoga con un'altra polizza di Intesa Sanpaolo Protezione, è previsto il cumulo dei massimali, entro comunque il limite dell'ammontare del danno.

In caso di:

- a) spargimento d'acqua e di altri liquidi, il massimale è 60.000 euro per sinistro
- b) guida di veicoli o natanti da parte dei figli minorenni senza i requisiti previsti dalla legge o in possesso di requisiti ma che trasportino illecitamente delle persone, il massimale è 600.000 euro per sinistro. In ogni caso la garanzia opera a condizione che la guida o il trasporto illecito avvengano all'insaputa dei genitori
- c) danni causati a Terzi da collaboratori domestici e danni fisici subiti dagli stessi, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni, il massimale è 600.000 euro per sinistro
- d) danni da Incendio, Esplosione e Scoppio di cose degli assicurati o da loro possedute, il massimale è 100.000 euro per sinistro

natanti: si intendono le imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 m, a prescindere dal tipo di propulsione che utilizzano

- e) danni causati a cose e/o animali in conseguenza dell'inquinamento accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo, il massimale è 100.000 euro per sinistro
- f) danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, il massimale è 50.000 euro per sinistro.

1.3 Chi non è considerato terzo



Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge o la persona unita civilmente o il convivente di fatto o in coppia di fatto, dell'Assicurato indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale
- b) i figli dell'Assicurato indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale
- c) le altre persone che convivono in modo continuativo con l'Assicurato indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale
- d) i genitori dell'Assicurato indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale solo nel caso in cui subiscono danni fisici
- e) i minori in affidamento familiare all'Assicurato indicato nel Documento di polizza o nell'Appendice contrattuale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni, solo nel caso in cui subiscono danni nel periodo di affidamento.
- f) i collaboratori domestici che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, solo per i danni a cose.

articolo 2. CHE COSA NON È ASSICURATO

2.1. Danni causati a persone non considerate terze



La garanzia non rimborsa i danni provocati a persone non considerate Terze dei quali sia civilmente responsabile l'Assicurato:

- a) danni subiti dal coniuge o dalla persona unita civilmente o dal convivente di fatto o in coppia di fatto, dell'Assicurato
- b) danni subiti dai figli dell'Assicurato
- c) danni subiti da ogni altra persona che convive in modo continuativo con l'Assicurato
- d) danni fisici subiti dai genitori dell'Assicurato,
- e) danni subiti dai minori in affidamento familiare all'Assicurato ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche e integrazioni, solo quando tali danni sono stati provocati nel periodo di affidamento
- f) danni alle cose di proprietà dell'Assicurato provocati dai collaboratori domestici in occasione di lavoro o di servizio.

2.2. Esclusioni



Non sono rimborsati i danni causati:

- 1) da dolo degli assicurati
- 2) da responsabilità degli assicurati in qualità di proprietario di abitazioni e fabbricati in genere compresi i casi in cui i danni derivino da lavori di straordinaria manutenzione
- 3) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali
- 4) dallo svolgimento di attività professionali, industriali, commerciali, artigianali o comunque retribuite, salvo quanto previsto dall'articolo 1 alla lettera m)
- 5) dalla proprietà, possesso, uso e custodia di animali non domestici e di cani a rischio potenziale elevato certificati dall'Asl.
- 6) dalla proprietà e possesso di animali da sella
- 7) dalla proprietà, possesso, uso di armi e dall'esercizio della caccia
- 8) da collaboratori domestici in genere che non siano in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro e i danni fisici subiti dagli stessi
- 9) da proprietà, possesso, uso di veicoli a motore, salvo quanto previsto dall'articolo 1 alle lettere h), i), k)
- 10) da circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi come regolamentata dal Decreto Legislativo 209/2005 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dall'articolo 1 alla lettera i)
- 11) a cose e/o a animali che gli assicurati hanno in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione
- 12) da furto
- 13) da proprietà, possesso, uso di aeromobili, ultraleggeri, deltaplani e dalla pratica del parapendio

stillicidio: è la caduta o lo sgocciolamento dell'acqua per effetto della forza di gravità



- 14) da inquinamento non accidentale
- 15) da detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche
- 16) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto
- 17) da emissione di onde e campi elettromagnetici
- 18) da materiali o sostanze relativi ad organismi geneticamente modificati (O.G.M.)
- 19) da esercizio di attività sportiva per competizioni di carattere professionale o comunque retribuite
- 20) da natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi in forma diretta al di là della loro circolazione
- 21) da conduzione della dimora abituale all'estero

articolo 3. QUALI SONO I LIMITI DELLE COPERTURE

Non ci sono limiti di copertura.

articolo 4. DOVE VALGONO LE COPERTURE

La garanzia è valida in tutto il mondo, salvo quanto espressamente indicato nelle esclusioni.

articolo 5. QUANDO COMINCIANO E QUANDO FINISCONO LE COPERTURE

La data di inizio e di fine delle coperture del Modulo sono indicate nel Documento di polizza o nell'Appendice di polizza.

sezione II

NORME PER LA GESTIONE DEI SINISTRI

articolo 6. DENUNCIA DEL SINISTRO

Il Cliente o l'Assicurato, entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, deve denunciare il sinistro a Intesa Sanpaolo Protezione telefonando al numero 800.124.124 (dall'estero +39 02.30.32.80.13) da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 20.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.30 oppure utilizzando una delle seguenti modalità:



utilizzando l'App Intesa Sanpaolo Assicurazioni



posta indirizzata a: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.
Ufficio Sinistri Rami Elementari - Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino



utilizzando l'Area Clienti sul sito di Intesa Sanpaolo Protezione
(www.intesasanpaoloprotezione.com)



fax al numero 011.093.10.62



e-mail, all'indirizzo
sinistrifideuram@pec.intesasanpaoloprotezione.com

oppure



sinistrifideuram@intesasanpaoloprotezione.com

da sapere: per la definizione del sinistro Intesa Sanpaolo Protezione potrebbe richiedere ad esempio lo stato di famiglia

Per facilitare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare il modulo di denuncia sinistro disponibile sul sito www.intesasanpaoloprotezione.com

Indicazioni utili per la trasmissione della denuncia

I documenti relativi alla denuncia, inviati tramite posta elettronica, possono essere trasmessi nei seguenti formati doc, docx, jpg, tif o pdf e con una dimensione che non superi 10 MB.

6.1 Obblighi degli assicurati



Oltre la denuncia di sinistro, gli assicurati devono inviare le informazioni sulle modalità dell'accaduto, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro e ogni altro elemento utile per la difesa.

Gli assicurati devono astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità e, se Intesa Sanpaolo Protezione lo richiede, devono rendersi disponibili ad una definizione amichevole della controversia.

Facciamo chiarezza: "Gli assicurati devono astenersi da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità"

La copertura RC Capofamiglia tutela gli assicurati per richieste di risarcimento da parte di terzi. Spetta poi a Intesa Sanpaolo Protezione verificare l'eventuale responsabilità degli assicurati.

Ad esempio, se i cani di due persone che passeggiano per strada si azzuffano e uno sembra avere la meglio sull'altro, è opportuno che il proprietario di quest'ultimo denunci il sinistro a Intesa Sanpaolo Protezione che in base alle informazioni e ai documenti ricevuti accerterà l'eventuale responsabilità.

articolo 7. TERMINE PER IL PAGAMENTO DEI SINISTRI

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione completa relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, Intesa Sanpaolo Protezione determina l'indennizzo che risulti dovuto, ne dà comunicazione all'interessato entro 30 giorni e avuta notizia dell'accettazione, paga entro 15 giorni.

Intesa Sanpaolo Protezione restituirà gli eventuali documenti ricevuti in originale.

interessi di mora: in generale si intende il ritardo nell'adempiere a una prestazione obbligatoria.

Intesa Sanpaolo Protezione diventa morosa quando, entro il termine stabilito, non paga l'indennizzo dovuto

Dopo questo periodo Intesa Sanpaolo Protezione dovrà corrispondere gli interessi di mora (ovvero gli interessi maturati nel periodo di ritardato pagamento) agli aventi diritto sino alla data dell'effettivo pagamento. Gli interessi si calcolano dal giorno del ritardo al tasso legale.

articolo 8. GESTIONE DELLE CONTROVERSIE SUL DANNO

Intesa Sanpaolo Protezione, ove ne abbia interesse:

- può gestire direttamente, in nome degli assicurati, le vertenze in sede stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, fino alla soddisfazione del danneggiato. Se occorre, nomina legali o tecnici e si avvale di tutti i diritti e le azioni spettanti agli Assicurati stessi
- può fornire l'assistenza agli assicurati in sede penale, fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della soddisfazione del danneggiato.

In questi casi, Intesa Sanpaolo Protezione si fa carico delle spese sostenute per la tutela legale degli assicurati, entro un quarto del massimale previsto per il danno al quale si riferisce l'azione legale.

Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese vengono ripartite fra Intesa Sanpaolo Protezione e gli assicurati, in proporzione del rispettivo interesse.

Intesa Sanpaolo Protezione non riconosce le spese sostenute dagli assicurati per legali o tecnici che non siano designati dalla stessa e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

articolo 9. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

Se sugli stessi beni e per gli stessi rischi sono attive più polizze gli assicurati, in caso di sinistro, devono avvisare tutte le Compagnie con cui le hanno stipulate, richiedendo a ciascuna l'indennizzo/risarcimento dovuto, secondo il rispettivo contratto.



GLOSSARIO

ANIMALI DOMESTICI

Per animali domestici si intendono cani, gatti, pesci, criceti, uccelli, conigli, furetti e più in generale ogni animale da compagnia anche se esotico purché posseduto nel rispetto delle norme di legge.

APPENDICE CONTRATTUALE

Il documento sottoscritto dal Contraente per l'acquisto o per l'estinzione di Moduli (rispetto al contratto di polizza), per la variazione degli elementi contrattuali quali ad esempio dei massimali o delle somme assicurate, per l'acquisto o per l'eliminazione delle Estensioni di garanzia.

ASSICURAZIONE

Il contratto con cui Intesa Sanpaolo Protezione, in seguito al pagamento di un premio, si obbliga a tutelare l'Assicurato.

COLLABORATORE DOMESTICO

La persona che presta la propria opera, in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto del lavoro, presso le abitazioni di proprietà e/o condotte assicurate, come ad esempio colf, assistenti familiari, badanti, baby-sitter, camerieri, eccetera.

CONVIVENTI DI FATTO

Due persone legate da una relazione affettiva ma non dal vincolo del matrimonio, né religioso né civile.

COSE

Gli oggetti materiali e mobili.

DOCUMENTI DI POLIZZA

È il documento sottoscritto dalle parti che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato, i Moduli acquistati, le somme assicurate/massimali, il premio pagato, la durata delle coperture assicurative e attesta l'esistenza del contratto di assicurazione.

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma che Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. deve pagare in caso di sinistro se sono riconosciuti i requisiti di indennizzabilità/risarcimento.

MASSIMALE

Importo massimo indennizzabile, per ciascun anno assicurativo e per singola prestazione.

MODULI

Le coperture assicurative acquistabili con la Polizza.

POLIZZA

Documento che attesta il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia come corrispettivo dei moduli acquistati.

SINISTRO

L'evento dannoso per cui è prestata la garanzia.



**INTESA SANPAOLO
PROTEZIONE**

Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Via San Francesco d'Assisi 10, 10122 Torino comunicazioni@pec.intesasnanpaoloprotezione.com
Capitale Sociale Euro 27.912.258 - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Torino 06995220016 - Società partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Socio Unico: Intesa Sanpaolo Assicurazioni S.p.A. Iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00125 Appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28